

CODICE DI CONDOTTA
EX D. LGS. 39/2021

**CODICE DI CONDOTTA EX D. LGS. 39/2021 DEL
TENNIS CLUB AMBROSIANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.**

Approvato dal Consiglio direttivo in data 01/07/2024

Indice

Definizioni	4
SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI	5
1. Introduzione	5
2. Scopo e ambito di applicazione	5
3. Valori fondamentali e comportamenti attesi	6
SEZIONE II - SEGNALAZIONI	8
4. Procedura di segnalazione.....	8
5. Procedura di indagine e sanzioni	8
SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI.....	9
6. Aggiornamenti e revisioni.....	9
7. Accettazione del Codice	9

Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono all'intero documento, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel Codice stesso.

Ente	TENNIS CLUB AMBROSIANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
Codice di Condotta (o solo il Codice)	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Destinatari	Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sportive e non dell'Ente – a titolo esemplificativo dirigenti sportivi, tesserati, tecnici federali, giudici arbitri, medici e operatori sanitari, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale dei tesserati minorenni e tutti gli altri soggetti operanti presso l'Ente a qualsiasi titolo
Segnalazioni	Tutte le comunicazioni, scritte od orali, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative a condotte in violazione (presunte tali) del D. Lgs. 24/2023 e/o del Modello e/o del presente Codice di Condotta
Responsabile	Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni; è un soggetto autonomo e indipendente rispetto al Consiglio direttivo dell'Ente che detiene particolari requisiti di onorabilità e professionalità
Modello di Organizzazione (o solo il Modello)	Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021

SEZIONE I – PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

1. *Introduzione*

Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Controllo ex D. Lgs. 39/2021.

Tale Codice ha l'obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che i Destinatari, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell'espletamento delle proprie attività.

Gli standard di condotta descritti nel Codice sono finalizzati:

- a) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- b) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- c) alla valorizzazione delle diversità;
- d) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- e) alla promozione, da parte di dirigenti e tecnici, al benessere dell'atleta;
- f) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- g) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e lo sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.

Per perseguire tali finalità e, in particolare, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l'Ente ha previsto¹:

- a) specifiche procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- b) verifiche, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico dei soggetti menzionati alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- c) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori.

Inoltre, l'Ente si impegna ad evitare il cumulo di più funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse.

2. *Scopo e ambito di applicazione*

Scopo principale del Codice è promuovere un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e collaborativo, in cui tutti i partecipanti possano sentirsi accolti e rispettati. Un buon Codice di Condotta può aiutare a prevenire e contrastare abusi, violenze o discriminazioni, consumati in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie informatiche. Fornisce, inoltre, indicazioni per gestire eventuali violazioni.

¹ Sul punto si veda il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dall'Ente.

3. Valori fondamentali e comportamenti attesi

Nel presente paragrafo sono riportati i valori fondamentali che l'Ente richiede di rispettare a tutti i Destinatari nonché i comportamenti attesi degli stessi e quelli inaccettabili.

A) RISPETTO DELLA PERSONA

A.1) Principio di non violenza e divieto di abuso

L'Ente si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.

È vietato per tutti i Destinatari adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che, in qualunque modo, determinino o incitino all'abuso nelle sue varie forme e alla violenza o ne costituiscano apologia.

L'Ente vieta fermamente a tutti i Destinatari di compiere:

- qualsiasi condotta o comportamento che comporti violenza fisica o verbale;
- qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (c.d. **"abuso psicologico"**);
- qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico della persona e/o del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping (c.d. **"abuso fisico"**);
- qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante (c.d. **"molestia sessuale"**);
- qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati (c.d. **"abuso sessuale"**);
- qualunque mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici (c.d. **"negligenza"**);
- qualsiasi mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo (c.d. **"incuria"**);
- qualsiasi comportamento volto all'impedimento, condizionamento o limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume (c.d. **"abuso di matrice religiosa"**);
- qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato; comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio,

insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima) (c.d. **"bullismo, cyberbullismo"**).

I Destinatari devono, in ogni caso, astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

I Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, nel corso degli eventi sportivi e nello svolgimento delle attività agonistiche.

A.2) Principio di non discriminazione

Tutti i Destinatari devono astenersi da qualsiasi **"comportamento discriminatorio"**, anche astratto, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. In particolare, ogni Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività, deve assicurare a qualsiasi soggetto le stesse possibilità e gli stessi diritti a prescindere dalla loro etnia, colore, caratteristiche fisiche, di genere status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. Tale principio è particolarmente rilevante nell'attività dei dirigenti e tecnici sportivi che devono provvedere al benessere degli atleti.

B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA

Tutti i Destinatari devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I Destinatari cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE

Tutti i Destinatari non devono, in alcun modo, esprimere pubblicamente, su social media, o anche innanzi ad un gruppo di persone giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI

È fatto divieto a tutti i Destinatari di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

E) DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI ATLETI E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE

Tutte le attività dell'Ente sono condotte in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

Ogni persona, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.

È fatto divieto a tutti i Destinatari di tenere comportamenti, in ogni modo, in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore e tenere qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

I Destinatari sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI, dalla Federazione e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice.

Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

SEZIONE II - SEGNALAZIONI

4. *Procedura di segnalazione*

Qualsiasi Destinatario che venga a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

In ogni caso, tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare al Responsabile qualsivoglia violazione o presunta violazione del presente Codice di Condotta.

L'Ente garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione attraverso la seguente casella e-mail del Responsabile paolaortensi@yahoo.it

Il Responsabile trasmette con cadenza annuale, all'Ufficio per la tutela il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

Il Responsabile, qualora durante l'anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall'invio all'Ufficio per la tutela del resoconto.

5. *Procedura di indagine e sanzioni*

Il Responsabile procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, mediante audizioni e/o attività ispettive, al fine di accertare se si è effettivamente verificata la condotta segnalata ed individuando il responsabile della violazione.

Tutti i Destinatari coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile nelle fasi di indagine, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo stesso.

Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva², l'Ente potrà in ogni caso disporre le proprie sanzioni. In particolare, a seconda della gravità dei fatti potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- la sospensione per un periodo da 10 giorni a 30 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive;
- l'allontanamento perpetuo dall'Ente con contestuale divieto di partecipare a qualsiasi attività sportiva dell'Ente (anche in locali esterni), ivi inclusi tornei e manifestazioni sportive.

² Di cui al Regolamento di Giustizia FITP

La quantificazione della sanzione verrà effettuata tenendo conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione. Si terrà altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

6. Aggiornamenti e revisioni

L'adozione e la revisione del Codice è approvata dal Consiglio direttivo.

Il Codice di Condotta è aggiornato ogni qualvolta l'Ente lo ritenga necessario e, in ogni caso, contestualmente con l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo.

7. Accettazione del Codice

Il presente Codice di Condotta è espressamente accettato e compreso dai Destinatari al momento del tesseramento/iscrizione o nel momento di inizio di qualsiasi rapporto con l'Ente.